



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/13 DEL 16.10.2015

---

**Oggetto:** Progetto per la proroga dell'autorizzazione di coltivazione e ripristino ambientale della cava Silvaredda in agro di Olbia (OT). Proponente: Deiana Graniti S.r.l. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Deiana Graniti s.r.l. ha presentato, nel giugno 2015, l'istanza di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, relativa all'intervento denominato "Progetto per la proroga dell'autorizzazione di coltivazione e ripristino ambientale della cava Silvaredda in agro di Olbia (OT)". Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 8i, Cave e torbiere, dell'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7.8.2012. La cava è stata autorizzata nel 2005, per una durata decennale, con determinazione n. 187/2005 dell'Assessorato dell'Industria.

L'area interessata dall'attività estrattiva è ubicata nel territorio comunale di Olbia, in località "Silvaredda", ad una distanza di circa 6 km dall'abitato.

Nel progetto in esame, che prevede la conclusione, in un arco di tempo di due anni, dei lavori precedentemente autorizzati, l'area di cava occupa una superficie totale di ettari 3,75, di cui 2 ettari interessati dalla coltivazione e la volumetria che si prevede di estrarre è di 2.000 m<sup>3</sup> di granito.

L'attività estrattiva prevede una coltivazione a gradoni discendenti, di alzata pari a 6 metri, mediante l'impiego di mezzi meccanici ed esplosivo. I materiali estratti vengono lavorati nel piazzale principale della cava per ricavare lastre di diversa pezzatura e spessore. Il recupero ambientale, da realizzarsi a conclusione della coltivazione, consiste nel generale rimodellamento morfologico cui seguirà il rinverdimento con essenze tipiche del luogo.

Il Servizio tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e Olbia-Tempio, con nota 35778 del 14.8.2015, ha rilevato l'assetto vincolistico comunicando che "le aree interessate dal progetto risultano vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett g) del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004", evidenziando, inoltre, che "l'intervento proposto ricade all'interno delle aree già utilizzate per l'attività di cava e che lo stesso si realizza secondo un piano di lavori –



precedentemente autorizzato da questo Servizio da ultimo con determinazione n. 1623 del 18.04.2012 – che garantisce adeguate modalità di coltivazione e un idoneo recupero dei luoghi”, indicando, infine, di “non rilevare criticità per l’esecuzione dell’intervento”.

L’Assessore continua riferendo che il Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), preso atto della nota del Servizio Tutela del paesaggio, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull’ambiente, ha concluso l’istruttoria ritenendo di non dover sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre a rinnovo di autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. le azioni di recupero dovranno essere attuate, compatibilmente con quanto indicato negli elaborati progettuali, in raccordo con il competente Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza;
2. in fase di esercizio dovranno essere messi in atto gli accorgimenti tecnico-progettuali e le più efficaci misure di mitigazione al fine di:
  - a. garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo, acque superficiali, acque sotterranee, mediante interventi di recupero e smaltimento a norma di legge di qualsiasi materiale inquinante sversato accidentalmente in superficie;
  - b. minimizzare gli effetti ambientali indotti dal rumore e dalle vibrazioni, nel rispetto della normativa vigente, dotando i mezzi meccanici di dispositivi di attenuazione del rumore e, in caso di uso di esplosivo, adottando le più opportune misure e accorgimenti per contrastare l’impatto acustico delle volate (es. temporizzazione della volata con detonatori elettrici, frazionamento della carica con l’uso di microritardi);
  - c. minimizzare l’emissione di inquinanti in atmosfera mantenendo i mezzi meccanici in perfetta efficienza e adottando misure gestionali che obblighino i conducenti allo spegnimento dei mezzi durante il non utilizzo;
  - d. contenere le polveri dovute alla movimentazione dei macchinari in fase di escavazione, carico e trasporto, sui piazzali e sulle aree potenzialmente polverose, mediante l’innaffiamento periodico, con particolare riguardo alle giornate con presenza di vento e alle stagioni secche;
  - e. mantenere in perfetta efficienza la viabilità che conduce all’area di cava e quella interna;



3. in relazione alla conformazione topografica dei luoghi e al progredire della geometria degli scavi, le acque meteoriche provenienti dall'esterno del sito dovranno essere adeguatamente intercettate tramite canalizzazioni di guardia e allontanate verso i compluvi naturali. La gestione delle acque dilavanti l'area estrattiva dovrà svolgersi in conformità con la Disciplina regionale degli scarichi, di cui alla Delib.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008;
4. il recupero morfologico, al fine di consentire un completo inserimento armonico nel contesto preesistente, dovrà prevedere la riprofilatura dei fronti con diminuzione della pendenza e smussamento del ciglio superiore delle scarpate, nonché il raccordo graduale con la sommità, evitando, in tal modo, passaggi netti e conferendo alle stesse condizioni di stabilità permanente;
5. al termine dell'attività, la configurazione finale dell'area di cava dovrà garantire il corretto drenaggio delle acque superficiali, evitando la formazione di ristagni e zone acquitrinose;
6. contestualmente o successivamente ai rimodellamenti morfologici, nelle aree da rinverdire dovrà essere eseguita una preparazione preliminare delle superfici mediante la realizzazione di uno strato drenante in pietrame di scarto e successivo apporto di terra vegetale idonea, per uno spessore medio non inferiore a 30 cm. Gli eventuali volumi mancanti dovranno essere compensati mediante l'apporto di terreno di qualità chimico-fisica idonea per le finalità di progetto; per l'arricchimento in sostanza organica ed elementi nutritivi del letto di semina, dovranno essere utilizzati esclusivamente fertilizzanti organici e ammendanti compostati conformi alla normativa vigente;
7. al fine di aumentare il grado di biodiversità e rinaturalizzazione, dovranno essere evitate le piantagioni monospecifiche o la netta prevalenza di una specie; è invece da favorire l'uso di più specie sempreverdi autoctone, previa analisi della coerenza con la vegetazione potenziale del sito; inoltre, la disposizione delle specie legnose, arboree ed arbustive, dovrà essere mista, alternata ed irregolare, il più possibile naturaliforme. Per gli interventi di rinverdimento e rinaturalizzazione, tutto il materiale di propagazione vegetale dovrà provenire da ecotipi locali;
8. per almeno due anni dall'impianto del materiale vegetale vivo, e comunque sino al completo affrancamento delle piantine e delle erbe introdotte artificialmente, si dovrà provvedere alle necessarie cure colturali, alle irrigazioni periodiche e di soccorso e, qualora si riscontrasse uno scarso attecchimento, agli interventi di infittimento delle superfici inerbite e di risarcimento delle fallanze tra le specie arboree e arbustive;



9. in fase di predisposizione ed esecuzione degli interventi di rinaturalizzazione, la Direzione Lavori dovrà essere costantemente supportata da personale esperto in discipline agronomico-forestali, al fine di verificare la rispondenza ecologica delle specie e la corretta esecuzione pratica delle opere a verde; inoltre, tutti gli interventi dovranno essere effettuati in accordo con il Servizio Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio;
10. a fine lavori dovranno essere smantellate tutte le infrastrutture funzionali alle attività di cava per il periodo di vigenza dell'autorizzazione, i materiali ed i residui di lavorazione presenti nei piazzali; inoltre, dovrà essere ripristinata l'efficienza di strade e le piste utilizzate dai mezzi di cantiere, e tutte le aree compromesse dall'attività estrattiva;
11. dovrà essere predisposto il piano di monitoraggio delle componenti ambientali, secondo le indicazioni da richiedere all'ARPAS per quanto riguarda parametri da assoggettare a controllo, modalità e periodicità delle relative misurazioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio delle valutazioni ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

#### DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "Progetto per la proroga dell'autorizzazione di coltivazione e ripristino ambientale della cava Silvaredda in agro di Olbia (OT)", presentato dalla Società Deiana Graniti s.r.l., a condizione che siano rispettate e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sul rispetto delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Olbia, la Provincia di Olbia-Tempio, il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Sassari e Olbia-Tempio, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Tempio e l'ARPAS;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SVA e agli Enti di controllo, è pari a cinque anni dalla pubblicazione della stessa, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente. La Società, in caso di modifiche



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 50/13  
DEL 16.10.2015

progettuali o di rinnovo dell'autorizzazione, dovrà verificare presso il Servizio delle valutazioni ambientali la necessità di una nuova procedura.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

F.to Raffaele Paci